

Estorsione attraverso l'amministratore

Cassazione penale

Si intendeva influenzare le scelte nelle gare negli stabili amministrati

Annarita D'Ambrosio

Una brutta vicenda che vede vittima un amministratore di condominio al centro della pronuncia della Cassazione 23759/2021, emessa il 16 scorso. A commettere nei suoi confronti il reato di estorsione due uomini che avevano richiesto al professionista, con fare minaccioso, di

effettuare la pulizia in dieci condomini da lui amministrati.

A rivolgersi alla Suprema corte erano stati i due uomini, già condannati, per violenza privata in primo grado, per estorsione in appello. Contestavano che si potesse configurare quest'ultimo reato, in base all'articolo 629 del Codice penale. Ricorso respinto dalla Cassazione che rileva come l'ingiusto profitto patrimoniale emergesse invece chiaramente, sia dalla testimonianza dell'amministratore, sia dalla testimonianza di altre persone a cui il professionista si era rivolto per chiedere aiuto. Fu estorsione, dunque, non violenza privata, anche perché viene respinto un altro dei motivi sollevati dai coimputati, ovvero che il reato

non si potesse configurare in quanto rivolto a un soggetto, l'amministratore, diverso da quello (l'assemblea dei condòmini) che avrebbe dovuto decidere in merito agli appalti.

Nel delitto di estorsione è ammessa (Cassazione, sentenze 11924/1982 e 25382/2014) la distinzione tra soggetto passivo della condotta (l'amministratore intimorito) e soggetto passivo del reato (il condominio danneggiato), a patto che il primo risulti in concreto idoneo a determinare l'azione del secondo. Ciò è evidente, sottolinea la Corte, nel caso in esame dove l'amministratore certamente ha un potere di influenza nell'indirizzare le decisioni e le scelte dell'organo deliberativo condominiale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

